



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "MODIFICHE ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47 –  
LEGGE SULLE SOCIETÀ E SUCCESSIVE MODIFICHE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente Decreto Delegato "*Modifiche alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 –Legge sulle società e successive modifiche*" si propone di intervenire sulla modifica di alcuni articoli della legge sulle società, nell'ambito della delega di cui all'articolo 26 della Legge 24 maggio 2022 n.80.

In merito ai singoli articoli del decreto delegato in oggetto si riferisce quanto segue.

Articolo 1: con tale articolo si dispone la modifica dell'articolo 7 della legge in materia di società specificando che i dati e le informazioni ivi previsti siano indicati nella corrispondenza e negli annunci anche digitali.

Articolo 2: con tale articolo si dispone la modifica dell'articolo 50 della legge societaria. Nello specifico si prevede la possibilità di tenere Consigli di Amministrazione da remoto anche in caso di non presenza in territorio del Presidente del CdA imponendo che il Segretario verbalizzante sia un notaio pubblico sammarinese e che il verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sia sottoscritto unicamente dal suddetto Segretario verbalizzante a cui è fatto obbligo di procedere alla registrazione integrale audio e video della riunione e di conservarla per almeno due anni. Tale intervento modificativo raccoglie l'esigenza manifestata da alcuni operatori al fine di rendere ancora più fruibile lo strumento della teleconferenza.

Articolo 3: con tale articolo si dispone la modifica dell'articolo 72. In particolare si stabilisce che i libri "contabili" e i libri "sociali" debbono essere ordinariamente conservati presso la sede della società. Si è inoltre esplicitato un principio da sempre ritenuto in vigore ovvero quello che i suddetti libri debbono essere comunque nella Repubblica di San Marino. Con i commi 3 bis) e 5 bis) si è acceso il focus sull'obbligo di esibizione dei sopra ricordati libri alle Autorità che ne facciano richiesta, entro 48 ore dalla richiesta.

Articolo 4: con tale articolo si dispone la modifica del comma 5 dell'articolo 103 della legge in materia di società, ripristinando di fatto il riferimento al termine dei trenta giorni intercorrente tra l'iscrizione del progetto di scissione e la data fissata per la decisione in ordine al medesimo, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Articolo 5: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, punto 8), lettera e) e lettera iii) della Legge n.47/2006 e s.m. e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche il Dipartimento Esattoria di Banca Centrale attesta il possesso o l'assenza del requisito esattoriale. L'articolo prevede che il requisito esattoriale si ritiene soddisfatto in caso di mancanza di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria intese quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive. Si ritiene comunque soddisfatto anche nei casi di contenzioso pendente sul credito, di rateazione del pagamento puntualmente onorata o di cartelle esattoriali scadute e già esecutive non superiori ad euro 5.000,00.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento costituisce una necessità per la completezza della normativa in materia societaria, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi